❑ **ORIGINALE**
❑ **COPIA**

COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.12/22

OGGETTO: Convenzione per la gestione associata della richiesta di finanziamento per gli interventi di rigenerazione urbana di cui ai commi 534 e seguenti dell'art. 1 della legge di bilancio 2022, tra i Comuni di Basaluzzo, Bosco Marengo, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Fresonara, Frugarolo, Pasturana, Pozzolo Formigaro. Convalida deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04.04.2022, adottata ex art. 21 *nonies* comma 2 secondo periodo, L. 241/90.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 21,15 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	-
2	GAZZANIGA PIETRO	X	-
3	BOVONE GIANLUIGI	X	-
4	NIBALE GIUSEPPE	X	-
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	-
6	SALVIA GIACOMO	X	-
7	COGO PAOLA	X	-
8	MASINI MARIA ANGELA	X	-
9	MADONIA TONINELLO UGO	X	-
10	PIZZO ELEONORA	X	-
11	SANTORO FRANCESCO	-	X
	TOTALE	10	1

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Convenzione per la gestione associata della richiesta di finanziamento per gli interventi di rigenerazione urbana di cui ai commi 534 e seguenti dell'art. 1 della legge di bilancio 2022, tra i Comuni di Basaluzzo, Bosco Marengo, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Fresonara, Frugarolo, Pasturana, Pozzolo Formigaro. Convalida deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04.04.2022, adottata ex art. 21 *nonies* comma 2 secondo periodo, L. 241/90.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la giurisprudenza del Consiglio di Stato SEZ. IV - SENTENZA 14 ottobre 2011, n.5538, a mente della quale:

1. La convalida è figura del sistema amministrativo facente parte del più ampio fenomeno dell'autotutela, potere in virtù del quale la P.A. ha la facoltà di sanare i propri atti da vizi di legittimità, in applicazione del principio di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti. Essa consiste, in particolare in una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione rivolta ad eliminare il vizio dell'atto (originariamente) invalido, in genere per vizi formali o di procedura o per incompetenza.

   2. L'ammissibilità della convalida di un atto nelle more del giudizio è da ritenersi ormai fuor di dubbio alla luce della novella recata dall'art. 21 nonies della legge n.241/90, norma che ha previsto la possibilità, in generale, di convalida dell'atto per ragioni di pubblico interesse ed entro un ragionevole lasso temporale, senza che il legislatore abbia previsto come causa preclusiva la pendenza di un giudizio.
2. 3. Il provvedimento di convalida individua un provvedimento nuovo che si collega all'atto convalidato, al fine di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui questo venne emanato (efficacia ex tunc), con il preciso scopo di operare una sanatoria dell'atto viziato nel momento storico di avvenuta instaurazione di controversia giudiziaria, senza che in ciò possa rinvenirsi una qualsiasi volontà di riesercizio di un'attività discrezionale e/o di amministrazione attiva esercitata per la prima volta.
3. 4. Con l'istituto della convalida si vuole e si deve, sempreché ne sussistano le circostanze, procedere a conservare gli effetti dell'atto in precedenza emanato (e che rimane l'espressione del potere sostanziale); ma è del tutto naturale e fisiologico che l'opera di rimozione dei vizi originariamente posseduti dall'atto da sanarsi conduca ad una conferma di quanto in precedenza disposto, senza che a tal fine faccia velo un disposto approfondimento istruttorio.

PREMESSO CHE:

- può parlarsi di annullabilità di un atto amministrativo quando si discuta unicamente dei vizi del procedimento (violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza, ex art.21 octies, primo comma, della legge n.241/90) che lo ha preceduto, in ciò risolvendosi la mancata corrispondenza del procedimento concreto al relativo paradigma normativo, e perciò delle modalità di esercizio del potere che fa capo all'Amministrazione e di cui questa si è avvalsa, evidenziando che il vizio non attiene all'esistenza dell'atto finale (rectius nullità), che rimane integro nei suoi elementi essenziali e costitutivi, ma alla validità dello stesso e dei suoi presupposti e, quindi, alla conformità alla legge del complessivo comportamento tenuto dall'Amministrazione;
- è stata esclusa l'annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento o per il suo basso contenuto di discrezionalità, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (ex art.21 octies, comma secondo, parte prima, della legge n.241/90), e che, comunque, non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (ex art.21 octies, comma secondo, parte seconda, della legge n.241/90).
- la modifica della legge n.241 del 1990, a seguito delle leggi nn.15 e 80 del 2005, ha previsto all'articolo 21 nonies (annullamento d'ufficio) in relazione al principio di conservazione degli atti che "il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole";

- si tratta di una norma di carattere procedimentale e non processuale, potendo trovare immediata applicazione soltanto ai procedimenti in corso e non ancora definiti (Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2005, n.6023);
- se gli atti nulli non producono alcun effetto e, quindi, non possono essere sanati o conservati, mentre gli atti annullabili possono essere sanati mediante provvedimenti di convalescenza o conservazione quali la convalida, adottando un atto nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto illegittimo adottato precedentemente dalla medesima Amministrazione, sicché la sanatoria adottando l'atto o il procedimento o la fase procedimentale che è stata omessa consente di perfezionare "ex post" l'atto illegittimo (o presunto tale), peraltro da considerarsi forma di autotutela diversa dalla ratifica che consiste nell'adozione di un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio d'incompetenza relativa da parte dell'organo astrattamente competente, il quale si appropria dell'atto emesso da un organo incompetente ma appartenente allo stesso ordinamento istituzionale ("l'esercizio del potere di convalida spettante all'organo competente, di cui dall'art. 6, L. 18 marzo 1968 n. 249, sana con efficacia retroattiva l'atto viziato da incompetenza relativa, ancorché quest'ultimo sia oggetto di ricorso giurisdizionale pendente, ma fino a quando non ne sia intervenuto l'annullamento", Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2005, n.739);
- in modo specifico, secondo la giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di sanatoria di un precedente provvedimento illegittimo deve costituire manifestazione non equivoca della volontà dell'Amministrazione di eliminare con efficacia retroattiva (T.A.R. Sardegna, 17 gennaio 2004, n.15) la illegittimità da cui il particolare atto da sanare è inficiato, e può essere adottato in sede di autotutela anche se avverso l'atto viziato penda impugnativa: "la possibilità della convalida degli atti viziati da incompetenza, anche se impugnati (ma non ancora annullati) per tale motivo, è espressamente consentita dall'art. 6 l. 18 marzo 1968 n. 249" (T.A.R. Umbria, 3 settembre 2001, n.451, idem T.A.R. Lazio Latina, 10 settembre 2003, n.691);
- risulta, quindi acclarato che il potere di convalida può indirizzarsi solo nei confronti di un provvedimento esistente, ancorché affetto da vizi di legittimità ed esposto a giudizio di annullamento, mentre se invece fosse intervenuto un annullamento giurisdizionale dell'atto, l'Amministrazione, pur non abilitata a convalidarlo, potrebbe solo procedere alla rinnovazione dello stesso, emendandolo dai vizi riscontrati dal giudice e in stretta osservanza di quanto stabilito dalla sentenza di annullamento, (T.A.R. Lazio, sez. II, 2 ottobre 1998, n.1553);- la sanatoria consegue, quindi ad una nuova manifestazione di volontà della P.A. con la quale si dichiara l'esistenza (o presunta tale) di un vizio e lo si elimina, riaffermando l'efficacia del provvedimento: "convalida e ratifica si pongono come soluzioni alternative all'annullamento d'ufficio e come misure volte a prevenire l'annullamento giurisdizionale" (MATTARELLA, L'effetto di sanatoria, in Trattato di Diritto Amministrativo, a cura di CASSESE, Milano, 2003, Tomo I, pag.939);
- infatti, nell'ipotesi di un atto illegittimo, la P.A., anziché decidere di annullarlo in via di autotutela, può stabilire di mantenerlo in vita eliminando i vizi che lo inficiano attraverso un'ulteriore manifestazione di volontà (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 febbraio 2002, n.194), mediante l'adozione di un provvedimento di convalida (ratifica o sanatoria) avente efficacia "ex tunc" (Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2003, n.3448), evidenziando come ora la norma dell'articolo 21 nonies della legge n.241/90 fa salva la possibilità di convalidare non gli atti semplicemente viziati, ma tutti i provvedimenti annullabili, cioè suscettibili di intervento in autotutela o giudiziale;
- tale orientamento trova conferma dalla più accreditata dottrina (VIRGA,Le modifiche ed integrazioni alla legge n. 241 del 1990 recentemente approvate. Osservazioni derivanti da una prima lettura, in www.LexItalia.it., 2005, n.1, quando sostiene che il secondo comma dell'articolo 21 nonies presenta condizioni di vero interesse, "e suscettibile di estesa applicazione… secondo cui è ammessa la convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole";
- orientamento confermato da CERULLI IRELLI, Osservazioni generali sulla legge di modifica della l. n. 241/90 – 5. puntata, in www.giustamm.it., quando ribadisce che la convalida del provvedimento annullabile è un istituto generale "previsto dal nostro ordinamento positivo come quello che, a fronte di vizi a carattere non sostanziale, può sanare una situazione di invalidità. Anche la convalida come l'annullamento, come la revoca, è provvedimento discrezionale e perciò per il suo esercizio occorre la sussistenza di ragioni di interesse pubblico. E anche per la convalida, secondo la prospettiva sopra indicata del principio della certezza del diritto, la legge prevede che essa sia adottata entro un termine ragionevole".
- a rigore tale esercizio del potere di conservazione dei valori giuridici, attraverso l'atto di convalida, era affermato dalla dottrina (SANDULLI A.M., Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, pag.709) quando asseriva che "la convalida (della quale l'a. 6 l. 18.3.1968, n.249 ammette l'intervento anche in pendenza di giudizio) consiste in una dichiarazione espressamente diretta a eliminare il vizio dell'atto invalido allorché ciò sia in potere della stessa autorità competente all'emanazione dell'atto… Il fenomeno può verificarsi nel caso degli atti viziati per incompetenza, per difetti formali (p.es. mancanza della motivazione), di procedura (p.es. omissione degli accertamenti preliminari necessari), o di contenuto (p.es. inserzione di una condizione illegittima)";
- l'istituto della convalida è, anzi, considerato principio di ordine generale, e quindi applicabile anche agli atti degli enti locali appartenenti a regioni a statuto autonomo, senza che occorra, ai fini della sua applicazione una espressa previsione normativa (T.A.R. Trentino - A. Adige Trento, 13 maggio 1997, n.111), previsione ora divenuta norma sostanziale con l'articolo 21 nonies della legge 241 del 1990 (riformata);
- elementi essenziali per la convalida dell'atto amministrativo sono, in ogni caso, la consapevolezza del vizio che inficia il provvedimento ed una dichiarazione espressamente diretta ad eliminare il vizio, non essendo sufficiente una mera presa d'atto del provvedimento viziato ma deve implicare riconsiderazione degli interessi su cui il provvedimento da convalidare aveva disposto, nonché puntuale ed analitico consenso con la ponderazione che tale provvedimento ne aveva effettuato (Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 597); - per la convalida devono

sussistere ragioni di pubblico interesse e il decorso di un termine ragionevole, e che per definire il termine ragionevole l'articolo, comma 136, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, ha stabilito ipso iure la durata massima, "non oltre tre anni" dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, ovvero fino a che perdura l'esecuzione del provvedimento illegittimo.
- ne consegue, da tutto quanto rilevato, che il provvedimento di convalida possa essere validamente adottato - in autotutela
- dall'Amministrazione in presenza di provvedimenti che presentano i caratteri individuati dal primo comma dell'articolo 21 octies, della legge n.241/90 bilanciando l'interesse pubblico (espressione della discrezionalità amministrativa) presente tra la scelta di annullare l'atto o conservarlo (attraverso la convalida) entro un termine ragionevole;- il Legislatore ha ritenuto quindi che, essendo la convalida un provvedimento discrezionale, volto a sanare un precedente atto illegittimo per impedirne l'annullamento e consolidarne in tal modo gli effetti, non vi fosse alcuna ragione per pretermettere un nuovo esercizio del potere amministrativo (anche) in relazione al principio di conservazione e non aggravamento non risultando impedimenti di carattere sostanziale (come nel caso di specie).
Tutto ciò premesso:

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 8 in data 11 marzo 2022, avente pari oggetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 17-2022, ut infra richiamata e soggetta a convalida con atto di secondo grado, giusta l'approvazione di una nuova convenzione pervenuta agli uffici comunali in data 14.03.2022 e portata repentinamente all'attenzione dell'organo esecutivo del Comune di Frugarolo;
RICHIAMATA integralmente la deliberazione di **GIUNTA COMUNALE NR. 17 del 04.04.2022, AVENTE COME OGGETTO: "CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DI CUI AI COMMI 534 E SEGG.TI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022, TRA I COMUBNI DI BASALUZZO, BOSCO MARENGO, CASAL CERMELLI, CASTELLAZZO B.DA, FRESONARA, FRUGAROLO, PASTURANA, POZZOLO FORM.RO. APPROVAZIONE"**;
RITENUTO di procedere alla convalida dell'atto richiamato, per le ragioni esposte in narrativa della presente delibera e approfondite anche nei richiami dell'atto da convalidare;

- Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267-2000 e ss.mm.ii. dal segretario comunale;
- Con il seguente risultato della votazione, resa in forma palese ed avente il seguente risultato: Presenti n. 10, votanti n. 10, astenuti n. zero, voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 0, il Consiglio Comunale

D E L I B E R A

Di procedere alla convalida *ex tunc* della deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04.04.2022, avente ad oggetto **"CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DI CUI AI COMMI 534 E SEGG.TI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022, TRA I COMUBNI DI BASALUZZO, BOSCO MARENGO, CASAL CERMELLI, CASTELLAZZO B.DA, FRESONARA, FRUGAROLO, PASTURANA, POZZOLO FORM.RO. APPROVAZIONE"**; materialmente non allegata ma resa disponibile *per relationem*.

Fermo il resto.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12/22
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: Convenzione per la gestione associata della richiesta di finanziamento per gli interventi di rigenerazione urbana di cui ai commi 534 e seguenti dell'art. 1 della legge di bilancio 2022, tra i Comuni di Basaluzzo, Bosco Marengo, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Fresonara, Frugarolo, Pasturana, Pozzolo Formigaro. Convalida deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04.04.2022, adottata ex art. 21 *nonies* comma 2 secondo periodo, L. 241/90.

PARERE DI LEGITTIMITÀ ex Art. 97 tuel

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Frugarolo 28.04.2022

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN.

Frugarolo 28.04.2022

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN.

Frugarolo 28.04.2022

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Valerii Stefano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 23.05.2022 al 07.06.2022

Frugarolo, li 23.05.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerii Stefano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerii Stefano

Questa deliberazione è divenuta **esecutiva** il giorno _____

Frugarolo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerii Stefano